



cds 000079265200



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ANCONA

IL PRESIDENTE

Dr. Franco Bianchi

Visto l'art.37 del D.L. 98/2011 convertito nella Legge n°111/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 15.9.2011 recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art.37 del D.L. 98/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18.1.2013 recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa";

Richiamata la nota in data 24.01.2015 prot.0000408 con cui è stata trasmessa la bozza del programma per l'anno 2015 ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avv.ti delle Marche, all'Avvocatura distrettuale dello Stato e, per conoscenza, ad altri rappresentanti di associazioni di Avvocati;

Rilevato non sono pervenute note o comunicazioni da parte dei soggetti interpellati o comunque coinvolti nel procedimento, eccezione fatta dell'Avvocatura dello Sta

Ritenuto di dover quindi approvare il programma 2015 nel testo allegato al presente decreto;

Visto L'art.6, ultimo comma della Legge n.186/1982;

DECRETA

-E' approvato l'allegato programma per l'anno 2015 in attuazione dell'art.37 del D.L. 98/2011 convertito nella Legge n.111/2011.

- che copia del presente decreto sarà inviato ai soggetti di cui alla richiamata nota in data 24.1.2015 nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Ancona, addì 15.02.2015



Il Presidente
Dr. Franco Bianchi



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI NELL'ANNO 2015 - ART. 37 D.L. 6.7.2011 N. 98 CONVERTITO NELLA LEGGE N^111/2011

L'art. 37 della legge N^111/2011, reca disposizioni in ordine all'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, attraverso la determinazione del programma recante gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento e gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

A) Situazione organizzativa, strategie e disciplina di coordinamento.

a1) Nell'anno 2014, rispetto alla situazione organizzativa dell'anno 2013, sono state superate alcune criticità nel ruolo di magistratura e nelle figure di vertice.

In particolare:

- Presidente del Tribunale: Con decorrenza dal 18.7.2014, giusto D.P.C.M. 11.7.2014, la funzione di Presidente è stata assunta dal Dr. Franco Bianchi.

Le relative funzioni, temporaneamente, sono state svolte sino all'insediamento del nuovo Presidente dal Consigliere più anziano tra i magistrati in servizio: Dr. Gianluca Morri.

- Magistrati: nella dotazione organica sono presenti 5 magistrati su 6 previsti, oltre al Presidente.

- Segretario Generale: Con decorrenza dal 01.06.2014 è assicurata in modo continuativo la funzione dalla dr. Emanuela Gentilezza.

- Il personale di Segreteria è a pieno organico sino al 31.3.2015, poiché N^1 unità lavorativa assegnata in via prevalente all'Ufficio protocollo ed altre attività collegate dovrà essere collocata a riposo a decorrere dal 01.04.2015.

- Nell'anno 2014, è stata sottoscritta la convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona per l'utilizzo N^1 tirocinante la quale sarà presente presso questa Sede sino a luglio del corrente anno. Ci si riserva di programmare l'inserimento di nuovi tirocinanti di cui all'art. 37 cc. 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, secondo le disposizioni impartite.

a2) A fronte di tali circostanze, indubbiamente positive rispetto al 2014, gli obiettivi per l'anno 2015 consentiranno il mantenimento degli standard di produttività garantiti sinora, atteso che, nel corso del 2014 (come si vedrà meglio al paragrafo G), il TAR Marche ha esaurito la procedura di perenzione transitoria di cui all'art. 1 All. 3 al CPA e si è portato sostanzialmente alla pari con la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del CPA, per cui nell'anno in corso saranno dichiarati perenti (se ne sussisteranno i presupposti) solo i ricorsi presentati dal 2008 (salvo un piccolo residuo dell'anno precedente).

Stante la parziale copertura dell'organico di magistratura (1 unità su 7) e la mancata attivazione delle misure straordinarie di cui all'art 16 all. 2 al CPA (per l'anno 2014), l'obiettivo di riduzione dell'arretrato continuerà infatti ad essere subordinato agli istituti della decretazione monocratica per la rapida definizione dei giudizi in rito ai sensi degli artt. 82 e 85 del CPA, anche al fine di riservare alle udienze pubbliche e camerale i soli contenziosi effettivi.

Il miglioramento della situazione organizzativa del TAR Marche, potrà comunque sostenere un aumento volontario del carico di lavoro, relativo alle definizioni nel merito, secondo i criteri di cui al successivo punto c2)

a3) Il presente programma, redatto in attuazione dell'art. 37 del D.L. 98/2011, detta una disciplina integrativa alle "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa" adottate dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 18.1.2013 (di seguito "Criteri CP"), ed assume carattere generale non essendo state implementate, per l'anno 2014, le misure straordinarie di cui all'art 16 all. 2 al CPA e al conseguente DPCM 27.3.2013 di attuazione, stante l'indisponibilità del personale di magistratura nel numero minimo previsto per la costituzione di almeno un collegio straordinario.

La sua attuazione non dovrà comunque recare pregiudizi o ritardi nello svolgimento di tutte le altre attività e funzioni ordinarie dell'Ufficio qui non espressamente disciplinate.

B) Obiettivi per l'anno 2015

b1) Riduzione della durata dei procedimenti

Considerato l'elevato numero di cause pendenti (esattamente 4.721 al 31.12.2014) distribuite a partire dall'anno 1993 e i criteri di priorità nella fissazione degli affari stabiliti dall'ordinamento, non è ancora possibile calcolare, con certezza, una durata media dei procedimenti che, realisticamente, rappresenti l'andamento generale del contenzioso amministrativo marchigiano. Di conseguenza non è possibile fissare obiettivi generali di riduzione della stessa, che possiedano i caratteri di attendibilità, misurabilità e obiettiva verificabilità.

Allo stato è solo possibile continuare interventi diretti a contenere la durata dei singoli affari che vengono portati all'attenzione dell'organo giudicante, attraverso le seguenti misure:

- oculata gestione delle istanze di rinvio;
- anticipazione della fase istruttoria in vista dell'udienza di merito;
- incremento delle definizioni del giudizio di merito in sede cautelare ai sensi dell'art. 60 del CPA;
- immediata adozione dei provvedimenti monocratici di definizione in rito di cui agli artt. 82 e 85 CPA;
- rispetto dell'ordine di priorità nella fissazione dei ricorsi per la decisione di merito;
- formazione del ruolo di merito cercando di perseguire un equo bilanciamento tra i ricorsi recenti (fissati dal collegio a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o ai sensi dell'art. 55 c. 10 CPA) e cause più risalenti.

Tutti gli attori di cui al successivo punto C) coopereranno attivamente per l'individuazione di ricorsi realmente identici da definire nella medesima udienza o camera di consiglio ai sensi dell'art. 3 c. 5 dei "Criteri CP".

b2) Rendimento generale dell'Ufficio

Tendenza al mantenimento dello standard di rendimento e di produttività raggiunto nell'anno 2014, con tendenziale miglioramento per l'anno in corso.

b3) Abbattimento dell'arretrato

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37 commi 11-bis e 12 del D.L. 98/2011, viene confermato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente. L'obiettivo si intenderà raggiunto se, al 31.12.2015, il numero delle cause pendenti sarà inferiore alla cifra di 4.195.

L'obiettivo potrà essere rideterminato nel caso in cui, nel corso del 2015, si dovesse verificare un significativo incremento delle sopravvenienze rispetto alla media degli ultimi 10 anni (1.032).

C) Attori coinvolti nell'attuazione del programma e corrispondenti attività

L'attuazione del programma presuppone, pur nella distinzione e nel rispetto dei corrispondenti ruoli, l'attività sinergica e coordinata di Magistrati, personale di Segreteria, Libero Foro (tramite rispettivi Ordini professionali), Avvocatura dello Stato, Avvocatura delle altre Pubbliche Amministrazioni, eventuali tirocinanti e personale esterno di supporto.

c1) Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale garantirà il coordinamento generale delle azioni necessarie per l'attuazione del programma.

Il Presidente eserciterà tutte le funzioni ad esso riservate dall'ordinamento, adottando i conseguenti provvedimenti monocratici. La delega delle stesse è ammessa solo:

- una tantum a fronte di impedimenti oggettivi (da comunicare al CPGA ai sensi dell'art. 3 c. 9 dei "Criteri CP");
- per garantire la turnazione nel godimento del periodo feriale, con particolare riferimento all'esame delle istanze cautelari di cui agli artt. 56 e 61 del CPA e all'adozione dei decreti di cui all'art. 118 del CPA;
- nelle altre ipotesi disciplinate da questo programma.

Restano comunque riservati al Presidente l'adozione dei decreti di cui all'art. 82 e all'art. 1 all. 3 del CPA, nonché l'adozione degli altri decreti di cui all'art. 85 del CPA relativi a fascicoli mai assegnati ad altro magistrato ovvero assegnati a magistrato non più in servizio presso il Tribunale, fatte salve le ipotesi di legittima sostituzione per assenza o impedimento.

Prima della fissazione dei ricorsi pendenti da lunga data, il Presidente disporrà le istruttorie obiettivamente necessarie affinché la definizione del giudizio non venga ulteriormente ritardata in sede di merito.

c2) Altri magistrati del Tribunale

Ai Magistrati saranno assegnati un numero di affari nei limiti stabiliti dal CPGA.

Detti limiti potranno essere superati (ai sensi dell'art. 1 c. 2 dei "Criteri CP") previo consenso del Magistrato, da contenere comunque entro il limite massimo di 3 affari per udienza (diversi da quelli cautelari), e riguardanti cause vertenti su un'unica questione (art. 72 CPA) o di tipo seriale non identiche ovvero definibili con riferimento a orientamenti giurisprudenziali diffusi.

Il singolo Magistrato adotterà, sempre su base volontaria, i decreti presidenziali di cui all'art. 85 del CPA che la Segreteria gli sottoporrà in applicazione del punto c3).

c3) Segreteria e personale esterno di supporto

La segreteria supporterà il Presidente e i Magistrati delegati nella redazione dei provvedimenti monocratici di cui agli artt. 82, 85 e 1 all. 3 del CPA. Su loro richiesta potrà anche predisporre lo schema di provvedimento.

Svolgerà, inoltre, un costante monitoraggio dell'archivio per la tempestiva individuazione dei ricorsi di cui all'art. 81 del CPA ovvero per l'individuazione delle cause di estinzione o improcedibilità definibili ai sensi degli artt. 82 e 85 del CPA.

Qualora si verificano tali circostanze, sottoporrà immediatamente il fascicolo al magistrato ultimo relatore della causa, per l'adozione, in qualità di delegato, del provvedimento monocratico di estinzione o di improcedibilità del giudizio.

Verrà inoltre assicurato il costante monitoraggio dell'archivio per il tempestivo inoltro degli avvisi di cui all'art. 82 del CPA non appena si verificano i relativi presupposti.

c4) Libero foro, Avvocatura dello Stato, Avvocatura delle altre Pubbliche Amministrazioni

Sarà reso effettivo, per quanto possibile, l'obbligo di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3 del CPA, cercando di contenere ricorsi e scritti difensivi entro il numero di 10 pagine secondo gli indirizzi deliberati dal CPGA in data 15.9.2011.

Sarà altresì valorizzato, per quanto possibile, l'istituto di cui all'art. 72 del CPA, sia per la rapida fissazione dell'udienza di merito, sia per una definizione immediata della controversia, in sede cautelare, ai sensi dell'art. 60 del CPA.

Saranno evitate, per quanto possibile, richieste di rinvio della trattazione del ricorso per cause diverse da quelle indicate al paragrafo E).

Sarà tendenzialmente rispettato l'obbligo di deposito di atti e documenti in forma digitale in applicazione dell'art. 136 c. 2 CPA.

c5) Tirocinanti

Concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma secondo le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta con l'Ordine di appartenenza.

D) Ordine di fissazione degli affari di merito

I ricorsi prioritari ex lege (es. art. 87 c. 3, 119, 120, 129 del CPA) che prevedono la fissazione dell'udienza entro un termine predefinito, saranno fissati nel tendenziale rispetto di tale termine, con eventuale compensazione successiva sul carico di lavoro del magistrato relatore qualora dovesse eccedere quello ordinario ovvero quello maggiorato di cui al punto c2).

I ricorsi di cui all'art. 130 del CPA saranno fissati in via d'urgenza e prioritaria.

Nelle ipotesi di cui all'art. 55 commi 10 e 11 CPA, l'udienza di discussione del ricorso nel merito sarà fissata entro termine orientativo di 18 mesi dalla pronuncia cautelare. Detto termine potrà essere anticipato o posticipato in applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. Per evitare, tuttavia, il rapido intasamento dei ruoli di merito con le cause fissate dal collegio attraverso le ordinanze di cui alle citate disposizioni del CPA, si cercherà di evitare che al singolo relatore vengano assegnati più di tre ricorsi per udienza (oltre ad eventuali ricorsi con questi connessi). In ogni caso dovrà essere perseguito l'obiettivo di definizione della controversia entro il termine triennale di cui all'art. 2 comma 2-bis della Legge n. 89/2001.

Negli altri casi saranno osservati i criteri di priorità di cui agli artt. 72 e 8 all. 2 CPA, nonché quelli previsti dall'art. 12 dei "Criteri CP".

In particolare gli affari saranno fissati con priorità:

- qualora la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa (art. 72 CPA);
- in caso di accoglimento dell'istanza cautelare (relativamente alle cause antecedenti al CPA o non fissate ai sensi dell'art. 55 commi 10 e 11 CPA) (art. 12 dei "Criteri CP");
- se caratterizzati da scritti redatti in forma sintetica (art. 12 dei "Criteri CP");
- qualora il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al Tribunale (art. 8 all. 2 CPA);
- se dichiarati urgenti o prioritari da altre disposizioni dell'ordinamento.

Potranno inoltre essere fissati con priorità gli affari:

- connessi con esigenze di funzionalità dell'ufficio (art. 8 all. 2 CPA);
- connessi per materia con altri ricorsi già fissati o da fissare con urgenza (art. 8 all. 2 CPA);
- caratterizzati da motivate e documentate istanze di prelievo, seguendo, di norma, l'ordine di deposito delle stesse, salvo verificare l'attualità dell'urgenza o l'effettiva sussistenza di ragioni d'urgenza sopravvenute ed evidenziate in successive istanze di prelievo. L'applicazione oggettiva di tale criterio richiederà, tuttavia, la previa individuazione di tutti i ricorsi assistiti da istanza di prelievo e un esame di merito comparativo delle stesse (art. 8 all. 2 CPA).

Le suddette cause di priorità possono cumularsi tra loro, dando luogo ad ulteriore ragione di priorità.

E) Istanze di rinvio

In applicazione dell'art. 2 comma 2 del CPA il giudice e le parti cooperano costruttivamente per garantire la ragionevole durata del processo.

Saranno consentiti rinvii della decisione:

- nei casi previsti dall'ordinamento;
- per comprovate e necessarie esigenze di ulteriore attività defensionale;
- per comprovate ragioni di economia processuale.

In ogni caso il rinvio non dovrà pregiudicare l'interesse di una parte all'immediata definizione del giudizio (anche cautelare) ovvero determinare il prolungarsi della controversia oltre i termini di cui all'art. 2 comma 2-bis della Legge n. 89/2001 o aggravare sensibilmente il ritardo qualora detti termini risultino ormai superati.

F) Verifica intermedia sullo stato di attuazione del programma

Oltre al costante monitoraggio svolto dall'ufficio sull'attuazione del programma, potranno essere organizzate formali verifiche intermedie qualora emergano evidenti criticità o si prospettino significativi scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti per l'anno in corso ovvero ne sorga l'esigenza per altre urgenti ragioni. La verifica intermedia sarà svolta attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti di cui al punto C).

G) Verifica sul raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2013 (art. 37 comma 2 D.L. n. 98/2011)

Il programma per l'anno 2014 prevedeva i seguenti obiettivi di rendimento:

g1) Riduzione della durata dei procedimenti (punto b1 programma 2014)

Considerato l'imponente numero di cause pendenti (circa 5.246 al 31.12.2012 distribuite a partire dall'anno 1993), e i criteri di priorità nella fissazione degli affari stabiliti dall'ordinamento, non era stato possibile calcolare, con certezza, una durata media dei procedimenti che, realisticamente, rappresentasse l'andamento generale del contenzioso amministrativo marchigiano. Di conseguenza non era possibile fissare obiettivi generali di riduzione della stessa, che possedessero i caratteri di attendibilità, misurabilità e obiettiva verificabilità.

Allo stato era solo possibile intervenire per contenere la durata dei singoli affari stati portati all'attenzione dell'organo giudicante, attraverso le seguenti misure:

- a. oculata gestione delle istanze di rinvio;
- b. anticipazione della fase istruttoria in vista dell'udienza di merito;
- c. incremento delle definizioni del giudizio di merito in sede cautelare ai sensi dell'art. 60 del CPA;
- d. immediata adozione dei provvedimenti monocratici di definizione in rito di cui agli artt. 82, 85 e 1 all. 3 del CPA;
- e. Rispetto dell'ordine di priorità nella fissazione dei ricorsi per la decisione di merito.

Azioni e risultati conseguiti in relazione alle singole misure sopra ricordate nell'anno 2014.

a. dall'esame dei ruoli di udienza (camerale e pubblica) emerge una significativa riduzione dei rinvii rispetto ai ruoli dell'anno 2013. Ciò ha indubbiamente influito sulla rapida definizione dei ricorsi e delle istanze cautelari, snellendo e alleggerendo anche il lavoro di segreteria;

b. L'anticipazione della fase istruttoria, in vista dell'udienza di merito, è stata limitata a poche unità (nr. 22) stante il numero eccessivamente basso di ricorsi da fissarsi nel merito (secondo i criteri di cui al paragrafo D, del Programma 2013) in relazione alla disponibilità dei ruoli, in larga misura formati con ricorsi fissati a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o in applicazione dell'art. 55 comma 10 del CPA;

c. rispetto all'anno 2013, le definizioni del giudizio di merito in sede cautelare, ai sensi dell'art. 60 del CPA, sono diminuite, ovvero del 13% (116 nel 2013 contro 101 nel 2014);

d. Nell'anno 2013 è stata esaurita la procedura di perenzione transitoria di cui all'art. 1 All. 3 al CPA e ci si è portati sostanzialmente alla pari con la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del CPA. Nell'anno 2014 saranno quindi dichiarati perenti solo i ricorsi presentati dal 2008 (salvo un piccolo residuo dell'anno precedente). È stato inoltre compiuto uno sforzo di "ripulitura" degli archivi con tutti quei ricorsi per i quali era intervenuta la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del

contendere o di rinuncia. Di conseguenza, gli attuali 4681 ricorsi pendenti forniscono un dato abbastanza verosimile del contenzioso "reale" in attesa di decisione a seguito di pubblica udienza.

e. Nel corso dell'anno 2014 i ricorsi esaminati nel merito in pubblica udienza (in coerenza con i criteri di cui al paragrafo D del programma 2013), hanno riguardato:

- quelli fissati a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o in applicazione dell'art. 55 comma 10 del CPA;
- quelli fissati con priorità ai sensi degli artt. 119 e 120 CPA;
- quelli elettorali ex art. 130 CPA;
- quelli con istanza cautelare accolta prima dell'entrata in vigore del CPA, quindi senza fissazione dell'udienza di merito (art. 55 c. 11 CPA). Al riguardo è stato seguito un criterio cronologico ad iniziare dai più risalenti, ovvero dall'anno 1996. Alla data di elaborazione del presente programma risultano essere stati fissati tutti i ricorsi, di questo tipo, pendenti fino all'anno 2002 (incluso).
- alcuni ricorsi ancora più datati, che partivano dall'anno 1992, secondo un ordine cronologico;
- eventuali ricorsi connessi con quelli di cui sopra.

Per quanto concerne i ricorsi da decidersi nel merito secondo il rito camerale (silenzi, accessi e ottemperanze), non emergono ritardi rispetto ai termini di fissazione dell'udienza, in camera di consiglio, di cui all'art. 87 comma 3 CPA.

g2) Rendimento dell'Ufficio (punto b2 programma 2014)

Per l'anno 2014 l'obiettivo prevedeva la tendenza al mantenimento dello standard di rendimento e di produttività raggiunto nell'anno 2013.

g3) Abbattimento dell'arretrato (punto b3 programma 2014)

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37 commi 11-bis e 12 del D.L. 98/2011, veniva individuato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente.

L'obiettivo sarebbe considerato raggiunto se, al 31.12.2014, il numero delle cause pendenti sarebbe stato inferiore alla cifra di 5.382. L'obiettivo è stato raggiunto essendo stati definiti N^1442 pari al 10,8% (sono stati decisi N^40 ricorsi in più rispetto al programma).

Ancona addì 31.1.2015



IL PRESIDENTE
(Dr. Franco Bianchi)